

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 30 DEL 2 AGOSTO 2024

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **CREDITO D'IMPOSTA PER DEPURATORI ACQUA E RIDUZIONE CONSUMO DI PLASTICA**

Per razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile, si riconosce alle persone fisiche un credito d'imposta fino al 50% delle relative spese sostenute nel 2023. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

- **INTEGRAZIONE SALARIALE STUDI PROFESSIONALI: LE REGOLE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'**

Il D.Lgs 148/2015, con l'obiettivo di garantire forme di integrazione salariale a tutti i lavoratori dipendenti ha previsto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, per assicurare una tutela economica nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Il Decreto interministeriale del 21.05.2024, riepilogato in questa scheda, ha tracciato la disciplina del Fondo, adeguandola alle novità normative.

- **PROVVEDIMENTO ADDEBITO F24 A SCADENZE FUTURE**

Per i versamenti ricorrenti, rateizzati, e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme a cui si applica la compensazione "orizzontale", il contribuente o l'intermediario può disporre l'addebito di somme dovute per scadenze future, mediante autorizzazione preventiva all'addebito. Con provvedimento sono stabiliti criteri e modalità, qui riepilogati.

- **NUOVA SABATINI CAPITALIZZAZIONE**

La circolare del Ministero delle imprese e del Made in Italy del 22 luglio 2024, n. 1115 fornisce le istruzioni necessarie dal 1° ottobre 2024 per l'attuazione della "Nuova Sabatini Capitalizzazione". L'ammontare del contributo è pari al valore degli interessi calcolati su un finanziamento di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo del 5% per le micro e piccole imprese e 3,575% per le medie imprese.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 02.08.2024 AL 31.08.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Oblio oncologico: pubblicato il decreto attuativo

E' stato pubblicato il decreto attuativo della [legge n. 193 del 7 dicembre 2023](#) sull'oblio oncologico, finalizzata a contrastare la discriminazione verso le persone precedentemente affette da malattie oncologiche.

Questo diritto permette agli individui guariti da un certo periodo di tempo di non rivelare la propria pregressa condizione di salute, evitando le **attuali discriminazioni in ambito lavorativo, economico e sociale**, per quanto riguarda, ad esempio:

- ◆ **l'erogazione di mutui e finanziamenti o le condizioni economiche per le assicurazioni,**
- ◆ **le adozioni e**
- ◆ **l'accesso a concorsi pubblici o posti di lavoro in genere**

La legge è in vigore dal 2 gennaio 2024 ma per l'applicazione si attendevano due decreti ministeriali. Il primo, pubblicato il 24 aprile scorso riguarda l'esatta tempistica per ciascuna patologia. Il secondo **pubblicato il 30 luglio in Gazzetta Ufficiale** definisce le modalità operative per ottenere la certificazione medica da presentare per la tutela contro tali discriminazioni

Quest'ultimo decreto è strutturato in quattro articoli e include due allegati importanti:

- ◆ [Allegato 1: Un modello di istanza](#) **che il guarito deve compilare per richiedere il certificato** alle strutture sanitarie. Include anche l'informativa sul trattamento dei dati personali.
- ◆ [Allegato 2: Un fac-simile del certificato di attestazione dell'avvenuto oblio oncologico](#), che verrà rilasciato ai guariti.

Convivente di fatto: incostituzionale la minore tutela nell'impresa familiare

La Corte Costituzionale con **Sentenza 148 del 25 luglio** ha dichiarato l'**incostituzionalità** della minor tutela del **convivente di fatto nell'impresa familiare**.

La Corte sinteticamente si è espressa sottolineando che **il convivente di fatto è un familiare ed è impresa familiare quella con cui collabora**. Ricordiamo che per "conviventi di fatto", si intendono *"due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale"*.

Il caso di specie veniva sollevato da una donna convivente di fatto di un soggetto deceduto, la quale aveva presentato ricorso in Cassazione vedendosi negare il diritto ad ottenere la liquidazione della sua quota come partecipante all'impresa, per il periodo in cui aveva lavorato nell'azienda agricola di famiglia. Il motivo era che, per i giudici, il convivente di fatto non poteva essere considerato familiare.

La Corte Costituzionale ha praticamente dato ragione alla ricorrente.

Il Decreto Salva casa diventa legge: ecco il testo coordinato con le modifiche apportate



QR code per accesso allo storico delle [circolari](#).

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27.07.2024 la [Legge del 24 luglio 2024 n. 105](#) di conversione, con modificazioni, del [Decreto legge del 29.05.2024 n. 69](#) (c.d. Decreto Salva casa), recante disposizioni urgenti in materia di **semplificazione edilizia e urbanistica**. Le misure del decreto, in vigore dal 30 maggio, sono volte a:

- ◆ **semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica**, anche al fine di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando allo stesso tempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo;
- ◆ **rilanciare il mercato della compravendita immobiliare**, anche nell'ottica di stimolare un andamento positivo dei valori dei beni immobili;
- ◆ **consentire il recupero e la rigenerazione edilizia**, anche mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie.

Mansionario lavoratori sportivi 2024 aggiornato

Sul sito del Dipartimento per lo sport è stato pubblicato il decreto contenente un secondo **mansionario per i lavoratori sportivi**. In allegato al decreto è fornito un elenco di mansioni considerate nei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva che si aggiunge a quello già fornito nel D. Lgs 36 2021 data ai lavoratori addetti a tali mansioni sono applicabili le novità in ambito giuslavorativo e fiscale previste dalla Riforma dello Sport.

- ◆ [SECONDO ELENCO](#): Viene fornito anche l'elenco aggiornato comprensivo sia del primo che del secondo mansionario.
- ◆ [QUI IL MANSIONARIO COMPLETO AGGIORNATO](#): L'elenco riporta le mansioni e le attività, suddivise sulla base dell'ente interessato e con gli specifici riferimenti normativi.

ENPAM: proroga dichiarazione reddituale al 6 settembre

L'ente previdenziale dei medici e odontoiatri ENPAM comunica due importanti novità:

1. è stata **prorogata la scadenza dell'invio del Modello D** dichiarazione reddituale dal 31 luglio **al 6 settembre 2024**
2. è disponibile **una nuova funzione telematica di delega** a professionisti o familiari per l'accesso alla propria area riservata, in cui **effettuare gli adempimenti previdenziali**. La novità intende semplificare per i professionisti della medicina la gestione degli adempimenti, delle scadenze contributive e la presentazione delle domande di accesso alle prestazioni. Ciascun medico o dentista potrà **delegare fino a un massimo di tre persone fisiche** e può decidere se delegare tutte le funzioni o solo la visualizzazione e stampa dei dati o anche la gestione completa degli adempimenti. La **delega dura due anni**, al termine dei quali verrà richiesto di esprimere una conferma se si intende rinnovarla. Il servizio è **revocabile in qualsiasi momento**. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione ["Come fare per"](#) sul sito ENPAM.IT

Divieti regionali lavoro all'aperto: ecco dove

Con l'aumento delle temperature diverse regioni italiane hanno emanato ordinanze **per vietare il lavoro all'aperto durante le ore più calde della giornata**. Queste misure mirano a proteggere la



salute e la sicurezza dei lavoratori, specialmente nei settori agricolo, florovivaistico ed edile. Si sono aggiunte con

- ◆ ordinanza del 26 luglio anche **l'Emilia-Romagna** a partire dal 29 luglio.
- ◆ Ordinanza del 31 luglio, anche le **Marche**, a partire dal 1° agosto

Le Regioni attualmente coinvolte sono quindi: Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Toscana, Marche, Molise, Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria Sicilia e Sardegna.

Concludiamo informando che

- ◆ Banca dati strutture ricettive (BDSR): **dal 31 luglio si potrà richiedere il CIN** (Codice Identificativo Nazionale) **anche nella Regione Molise**. Le Regioni attualmente coinvolte sono: Liguria, Sicilia e Sardegna, Lombardia, Puglia, Abruzzo, Marche, Calabria, Veneto.
- ◆ È stato **prorogato al 12 settembre il termine** ultimo per le domande per la **misura Fri Tur**, rivolta alle imprese che operano nel turismo
- ◆ **ISMEA comunica le date di apertura e chiusura** del periodo di pre-convalida e del periodo di convalida relativi alle **domande di ammissione alle agevolazioni Più Impresa per le Imprese agricole di giovani e donne**
 - ✓ periodo di pre-convalida: **dal 29 luglio 2024, alle ore 12:00 al 30 settembre 2024, alle ore 12:00**,
 - ✓ periodo di convalida: **dal 5 settembre 2024, alle ore 12:00 al 30 settembre 2024, alle ore 18:00**.



CREDITO D'IMPOSTA PER DEPURATORI ACQUA E RIDUZIONE CONSUMO DI PLASTICA

La Legge di bilancio 2021¹, al fine di **razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica** per acque destinate ad uso potabile, riconosce alle **persone fisiche non esercenti attività economica un credito d'imposta** fino al **50%** delle relative **spese sostenute**, dal 1° gennaio 2021 **al 31 dicembre 2023**.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

CREDITO D'IMPOSTA PER DEPURATORI ACQUA E RIDUZIONE CONSUMO DI PLASTICA			
PREMESSA	<p>Nella dichiarazione dei redditi 2024 (riferite al periodo d'imposta 2023) è possibile usufruire del credito d'imposta per il cd. Bonus acqua potabile.</p> <p>Infatti, per quanto riguarda le persone fisiche non esercenti attività economica, il credito d'imposta per i depuratori d'acqua e la riduzione della plastica "cd. bonus acqua potabile" spetta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, fino ad un massimo di euro 1.000 per ciascuna unità immobiliare.</p> <p>Le spese devono riguardare l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 1.000 per ciascuna unità immobiliare.</p> <p>Ricordiamo brevemente che, per quanto riguarda attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, il limite è di 5.000 euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.</p> <p>I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta in esame sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021² con cui è stato approvato anche il modello di "Comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile", con le relative istruzioni, da inviare per il riconoscimento del credito d'imposta dal 1° febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili.</p>		
	<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE SOSTENUTE</td><td>Dal 1° febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese</td></tr></table>	COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE SOSTENUTE	Dal 1° febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese
COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE SOSTENUTE	Dal 1° febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese		

¹ art. 1, commi 1087, 1088 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

² prot. n. 153000/2021 come modificato, da ultimo, dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 9 gennaio 2024, prot. n. 3921/2024, per consentire ai soggetti interessati di fruire del credito d'imposta anche per le spese sostenute nel 2023



<p>PERCENTUALE SPETTANTE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2023</p>	<p>Come chiarito dal provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate 22 marzo 2024, prot. n. 151739/2024, in riferimento al periodo d'imposta 2023 il credito d'imposta riconosciuto è pari al 6,4500 per cento delle spese sostenute.</p> <p>Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per periodo d'imposta all'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.</p> <table border="1" data-bbox="443 506 1461 600"> <tr> <td style="text-align: center;">PERCENTUALE CREDITO PERIODO D'IMPOSTA 2023</td> <td style="text-align: center;">6,4500 per cento</td> </tr> </table> <p>Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare spettante tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito dell' Agenzia delle Entrate.</p> <table border="1" data-bbox="443 779 1461 1010"> <tr> <td style="text-align: center;">Calcolo</td> </tr> <tr> <td>L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 6,4500, troncando il risultato all'unità di euro.</td> </tr> </table>	PERCENTUALE CREDITO PERIODO D'IMPOSTA 2023	6,4500 per cento	Calcolo	L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata , in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 6,4500, troncando il risultato all'unità di euro .
PERCENTUALE CREDITO PERIODO D'IMPOSTA 2023	6,4500 per cento				
Calcolo					
L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata , in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 6,4500, troncando il risultato all'unità di euro .					
<p>UTILIZZO DEL CREDITO</p>	<p>Il credito d'imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica è utilizzabile</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo ◆ ovvero in compensazione. <p>Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA.</p>				
<p>DOCUMENTAZIONE E DA CONTROLLARE E CONSERVARE</p>	<p>Per usufruire del credito, il contribuente deve conservare ed esibire la fattura o il documento commerciale in cui è riportato</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il codice fiscale del soggetto richiedente il credito 2. e la Comunicazione, con la relativa ricevuta di accettazione, inviata all' Agenzia delle entrate. <p>Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.</p> <p>Il credito di imposta in esame spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili"³.</p>				


³ punto 3.3 del provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate prot. n. 153000 del 2021





Di seguito una tabella di riepilogo dei documenti necessari ai fini della corretta fruizione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi 2024.

CREDITO DI IMPOSTA PER DEPURATORI ACQUA E RIDUZIONE CONSUMO PLASTICA	Fattura o documento commerciale da cui risulti <ol style="list-style-type: none">1. il codice fiscale del soggetto richiedente il credito2. e la modalità di pagamento utilizzata
	Ricevute del versamento bancario o postale o quietanze di pagamento "tracciabili" delle spese agevolabili sostenute nel periodo d'imposta 1.1.2023-31.12.2023
	In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito, carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte intestato al soggetto beneficiario del credito d'imposta da cui sia possibile ricavare la correlazione tra la spesa sostenuta e il documento certificativo relativo alla spesa agevolata
	comunicazione trasmessa all'agenzia delle entrate e la ricevuta di accettazione



INTEGRAZIONE SALARIALE STUDI PROFESSIONALI IN DIFFICOLTÀ: LE REGOLE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

Il **D.Lgs 148/2015**, con l'obiettivo di garantire **forme di integrazione salariale** a tutti i **lavoratori dipendenti** ha previsto la **costituzione** di **fondi di solidarietà bilaterali**, per assicurare una **tutela economica** in costanza di rapporto di lavoro nei casi di **sospensione** o **riduzione dell'attività lavorativa** per le cause previste dallo stesso decreto.

Il **Decreto interministeriale del 21.05.2024**, riepilogato in questa scheda, ha tracciato la **disciplina del Fondo**, adeguandola alle novità normative.

INTEGRAZIONE SALARIALE STUDI PROFESSIONALI IN DIFFICOLTÀ: LE REGOLE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'						
PREMESSA	<p>In Gazzetta Ufficiale n. 159 del 09.07.2024 è stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21.05.2024.</p> <p>Nel documento si adegua la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali⁴ alla luce della nuova disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro⁵.</p> <p>Le previsioni normative sono pienamente vigenti dal 09.07.2024.</p>					
LE FINALITÀ DEL FONDO	<p>Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupino almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali di cui agli artt. 11 e 21 del D.Lgs 148/2015.</p> <p>Il citato art. 11 dispone l'erogazione dell'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:</p> <table border="1"><tr><td>situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali</td></tr><tr><td>situazioni temporanee di mercato</td></tr></table> <p>L'art. 21 afferma che l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:</p> <table border="1"><tr><td>riorganizzazione aziendale,</td></tr><tr><td>crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 01.01.2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa</td></tr><tr><td>contratto di solidarietà</td></tr></table>	situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti , incluse le intemperie stagionali	situazioni temporanee di mercato	riorganizzazione aziendale,	crisi aziendale , ad esclusione, a decorrere dal 01.01.2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa	contratto di solidarietà
situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti , incluse le intemperie stagionali						
situazioni temporanee di mercato						
riorganizzazione aziendale,						
crisi aziendale , ad esclusione, a decorrere dal 01.01.2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa						
contratto di solidarietà						

⁴ istituito con [Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 104125 del 27.12.2019](#)

⁵ di cui alla Legge 234/2021 e successive modificazioni.



**QUALI SONO LE
PRESTAZIONI A
CARICO DEL
FONDO**

Il Fondo, eccezion fatta per i dirigenti, provvede **all'erogazione di un assegno di integrazione salariale a beneficio dei lavoratori** coinvolti in situazioni di **riduzione dell'orario di lavoro o da una vera e propria sospensione** temporanea dell'attività lavorativa.

Tra i **destinatari** dell'integrazione salariale figurano anche i **lavoratori assunti con contratto di apprendistato**, oltre ai **lavoratori a domicilio**. Sono invece **esclusi** in maniera esplicita i **dirigenti**.

Pertanto, anche i datori di lavoro che occupano "**mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento**, precedentemente esclusi dall'ambito di applicazione del Fondo" afferma l'Inps nel Messaggio del 19.07.2024 **possono utilmente presentare al Fondo stesso**, con le modalità telematiche in uso, **domande di assegno di integrazione salariale**, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa "*decorrenti dal 9 luglio 2024*".

**ESTENSIONE
DELL'OBBLIGO
CONTRIBUTIVO**

A seguito **dell'estensione delle prestazioni del Fondo alle realtà che occupano mediamente fino a 3 dipendenti** nel semestre di riferimento, anche i soggetti in parola sono tenuti a versare la contribuzione destinata a finanziare le attività del Fondo stesso.

Di conseguenza, **dal periodo di paga di luglio 2024 i datori di lavoro sono tenuti a versare all'Inps**, a mezzo modello F24, il **contributo ordinario al Fondo** e non sono più soggetti

- ♦ alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS),
- ♦ né al relativo obbligo contributivo.

I soggetti interessati (individuati in Inps con il codice autorizzazione – c.a. "OS") **versano dal mese di competenza di luglio 2024** il contributo ordinario la cui misura è stata modificata rispetto al precedente decreto interministeriale.

Le **nuove aliquote del contributo ordinario** (da calcolare anche sulla retribuzione di apprendisti e lavoratori a domicilio, eccezion fatta per i dirigenti) sono le seguenti:

0,50%	di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti ;
0,80%	di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti ;
1%	di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti .



Si rammenta che è **previsto un contributo addizionale**, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell'assegno di integrazione





	salariale, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
COSA CAMBIERÀ DAL 1° GENNAIO 2025?	<p>A decorrere dal 01.01.2025 a favore dei datori di lavoro privati che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, la relativa aliquota del contributo ordinario si riduce in misura pari al 40%.</p> <p>Le procedure di calcolo dei contributi a finanziamento del Fondo sono state aggiornate dall'Inps al fine di gestire le novità in vigore dalla mensilità di luglio 2024.</p>
PROROGA APPRENDISTATO	<p>Alla luce dell'estensione delle prestazioni del Fondo agli apprendisti, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato "è <i>prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.</i>"</p> <p>In caso di:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ apprendistato per<ul style="list-style-type: none">✓ la qualifica e il diploma professionale,✓ il diploma di istruzione secondaria superiore, e✓ il certificato di specializzazione tecnica superiore;◆ apprendistato di alta formazione e ricerca; <p>la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo.</p>
A QUANTO AMMONTA L'INTEGRAZIONE SALARIALE?	<p>L'importo dell'assegno di integrazione salariale è pari alla prestazione definita dall'art. 3 del D.Lgs 148/2015, con applicazione del relativo massimale.</p> <p>Pertanto, il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e il limite dell'orario contrattuale.</p> <p>La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno di integrazione salariale e per la paga oraria è rappresentata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.</p> <p>Da notare che, pur non svolgendo la prestazione lavorativa, il lavoratore sospeso o in riduzione di orario destinatario delle prestazioni del Fondo beneficia, in aggiunta all'integrazione salariale, beneficia dell'accredito dei contributi per le ore non lavorate, ai fini dell'accesso e della misura della pensione.</p> <p>L'accredito figurativo dei contributi è anch'esso a carico del Fondo.</p>
ANZIANITÀ RICHIESTA AI LAVORATORI DESTINATARI	<p>Le prestazioni del Fondo sono riservate ai lavoratori subordinati in possesso di un'anzianità di lavoro effettivo, presso l'unità produttiva per la quale è richiesta l'integrazione salariale, di almeno trenta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.</p> <p>Nel corso del periodo di riduzione – sospensione temporanea, l'erogazione</p>




	delle prestazioni economiche del Fondo è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione.				
COME SI ACCEDE ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE	<p>Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via preventiva alle articolazioni territoriali delle Parti sociali firmatarie dell'accordo del 27.12.2022</p> <table border="1" data-bbox="507 421 1394 607"><tr><td>le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro</td></tr><tr><td>l'entità</td></tr><tr><td>la durata prevedibile</td></tr><tr><td>numero di lavoratori interessati</td></tr></table> <p>Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs 148/2015.</p> <p> Le domande di accesso alle prestazioni del Fondo sono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.</p>	le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro	l'entità	la durata prevedibile	numero di lavoratori interessati
le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro					
l'entità					
la durata prevedibile					
numero di lavoratori interessati					



PROVVEDIMENTO ADDEBITO F24 A SCADENZE FUTURE

Il "**Decreto Adempimenti**" ha previsto che, per i **versamenti ricorrenti, rateizzati, e predeterminati**, di imposte, contributi e altre somme a cui si applica la disciplina della **compensazione "orizzontale"**, il contribuente o l'intermediario possa disporre l'**addebito di somme dovute per scadenze future**, mediante **autorizzazione preventiva** all'addebito.

Con **provvedimento** sono stati stabiliti i **criteri** e le **modalità applicative** dell'addebito in conto del **modello I24** con scadenze future, riepilogati in questa scheda.

PROVVEDIMENTO ADDEBITO F24 A SCADENZE FUTURE	
PREMESSA	<p>Il c.d. "Decreto Adempimenti"⁶, ha previsto che per i versamenti effettuati con modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (ossia Entratel o Fisconline), che risultino:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ricorrenti, ◆ rateizzati, e ◆ predeterminati, <p>relativi a imposte, contributi e altre somme (i c.d. "versamenti in addebito a scadenze future"), il contribuente o l'intermediario può disporre in via preventiva l'addebito su apposito conto aperto presso l'intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia (banche, Poste Italiane S.p.A. e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari).</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, tramite il provvedimento n. 313945 del 26.07.2024 ha chiarito i criteri e le modalità applicative dell'addebito in conto con scadenze future.</p>
CRITERI DELL'ADDEBITO DELL'I24 CON SCADENZE FUTURE	<p>In caso di versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, come anticipato, è possibile inviare, attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, uno o più modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle diverse scadenze, mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto.</p> <p> Da notare che la data futura di pagamento indicata nell'I24 non può essere superiore a cinque anni dalla data di invio dello stesso (e non, invece, alla data della scadenza di riferimento).</p> <p>La disposizione appena vista si applica dal 05.08.2024.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, alle single scadenze, procede all'inoltrò delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione, richiedendo l'addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute sulla base delle convenzioni vigenti (servizio "I24").</p>
CRITERI DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN I24	<p>Nelle deleghe di pagamento con scadenza futura è ammesso l'utilizzo dei crediti d'imposta in compensazione c.d. "orizzontale"⁷ secondo le singole leggi d'imposta che li disciplinano.</p>

⁶ art. 17 del D.Lgs 1/2024.

⁷ ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/1997.



<p>CON SCADENZE FUTURE</p>	<p>Tali crediti devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe di pagamento con scadenza futura sia alla scadenza stessa.</p> <p>Il credito indicato nella delega di pagamento con scadenza futura:</p> <table border="1" data-bbox="464 371 1466 555"> <tr> <td data-bbox="464 371 1466 465"> <p>non è più nella disponibilità del contribuente dal momento dell'invio, salvo annullamento della delega di pagamento</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 465 1466 555"> <p>si considera utilizzato al momento del pagamento tramite compensazione alla singola scadenza</p> </td> </tr> </table> <p>Non è, in ogni caso, ammesso l'utilizzo in compensazione "orizzontale" dei crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ oltre l'eventuale scadenza prevista dalle disposizioni di riferimento, oppure ◆ che non siano più utilizzabili, anche per effetto di contestazioni riguardanti la loro inesistenza. 	<p>non è più nella disponibilità del contribuente dal momento dell'invio, salvo annullamento della delega di pagamento</p>	<p>si considera utilizzato al momento del pagamento tramite compensazione alla singola scadenza</p>				
<p>non è più nella disponibilità del contribuente dal momento dell'invio, salvo annullamento della delega di pagamento</p>							
<p>si considera utilizzato al momento del pagamento tramite compensazione alla singola scadenza</p>							
<p>MODALITÀ APPLICATIVE DELL'ADDEBITO DELL'I24 CON SCADENZE FUTURE</p>	<p>La richiesta di addebito dell'I24 con scadenze future può essere presentata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate mediante l'invio dei modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle diverse scadenze.</p> <p>Va notato che circostanze quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'estinzione; ◆ la riduzione; ◆ altro evento che sia in grado di incidere sull'obbligo dei versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, così come sull'eventuale credito in compensazione indicato; <p>non comportano automaticamente l'annullamento delle deleghe di pagamento inviate con scadenze future.</p> <p>L'annullamento di una o più deleghe di pagamento con scadenze future può essere richiesto fino al terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata in ciascun modello F24, esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Resta in capo al contribuente la responsabilità di verificare:</p> <table border="1" data-bbox="464 1641 1466 2007"> <tr> <td data-bbox="464 1641 528 1823"> <p>a)</p> </td> <td data-bbox="528 1641 1466 1823"> <p>che il conto di addebito risulti aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia al momento dell'invio delle deleghe, ◆ sia al momento del pagamento nella data di addebito </td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1823 528 1917"> <p>b)</p> </td> <td data-bbox="528 1823 1466 1917"> <p>che la disponibilità finanziaria sia sufficiente per l'intero saldo dovuto al momento dell'addebito</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1917 528 2007"> <p>c)</p> </td> <td data-bbox="528 1917 1466 2007"> <p>che il conto di addebito sia intestato o cointestato, con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente o all'intermediario autorizzato</p> </td> </tr> </table>	<p>a)</p>	<p>che il conto di addebito risulti aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia al momento dell'invio delle deleghe, ◆ sia al momento del pagamento nella data di addebito 	<p>b)</p>	<p>che la disponibilità finanziaria sia sufficiente per l'intero saldo dovuto al momento dell'addebito</p>	<p>c)</p>	<p>che il conto di addebito sia intestato o cointestato, con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente o all'intermediario autorizzato</p>
<p>a)</p>	<p>che il conto di addebito risulti aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia al momento dell'invio delle deleghe, ◆ sia al momento del pagamento nella data di addebito 						
<p>b)</p>	<p>che la disponibilità finanziaria sia sufficiente per l'intero saldo dovuto al momento dell'addebito</p>						
<p>c)</p>	<p>che il conto di addebito sia intestato o cointestato, con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente o all'intermediario autorizzato</p>						






ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
BRESCIA

STUDIO
FOCUS

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#).



Pagina 14 di 28

Riservato - Tutti i diritti riservati - © Copyright
Non duplicare o distribuire senza il permesso scritto di Studio Focus.

NUOVA SABATINI CAPITALIZZAZIONE

INTRODUZIONE

La circolare del Ministero delle imprese e del Made in Italy del 22 luglio 2024, n. 1115 fornisce le istruzioni necessarie dal 1° ottobre 2024 per l'attuazione della "Nuova Sabatini Capitalizzazione".

L'ammontare del contributo è pari al valore degli interessi calcolati su un finanziamento di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo del 5% per le micro e piccole imprese e 3,575% per le medie imprese.

Le disposizioni della circolare del MIMIT in commento si applicano alle **domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024**.

Nella consueta rubrica il Sapere per fare, ne riepiloghiamo la disciplina.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Cos'è** l'agevolazione "Nuova Sabatini capitalizzazione"?
2. **Come funziona** l'agevolazione "Nuova Sabatini capitalizzazione"?
3. Chi sono i **beneficiari** dell'agevolazione?
4. Quali devono essere le **caratteristiche** del finanziamento e dell'aumento di capitale?
5. Qual è l'**importo dell'agevolazione**?
6. Quali sono le **modalità e i termini di presentazione delle domande** di agevolazione?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COS'È L'AGEVOLAZIONE "NUOVA SABATINI CAPITALIZZAZIONE"?

R.1. L'articolo 21 del DL 34/2019⁸ recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", ha previsto il riconoscimento di un **contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese**, costituite in forma societaria, **impegnate in processi di capitalizzazione**, che realizzano un programma di investimento.

Per tali operazioni l'agevolazione è concessa nella forma di **un contributo in conto impianti**, il cui ammontare è determinato in misura pari **al valore degli interessi** calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad **un tasso d'interesse annuo** del:

⁸ convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,



5 per cento	micro e piccole imprese
3,575 per cento	medie imprese

Il [decreto 19 gennaio 2024, n. 43](#), del Ministro delle imprese e del made in Italy⁹ ha definito i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accesso delle PMI al contributo.

Infine, la [circolare del Ministero del 22 luglio 2024, n. 1115](#) fornisce

- ◆ le **istruzioni** necessarie alla corretta attuazione dell'intervento "**Nuova Sabatini Capitalizzazione**",
- ◆ gli **schemi di domanda** e di dichiarazione
- ◆ l'ulteriore **documentazione che l'impresa è tenuta a presentare** per beneficiare dell'agevolazione.

D.2. COME FUNZIONA L'AGEVOLAZIONE NUOVA SABATINI CAPITALIZZAZIONE?

R.2. L'intervento agevolativo è così articolato:

1	Entro la data di presentazione della domanda di contributo , la PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento. L'aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come "versamento in conto aumento capitale".
2	La PMI compila il modulo di domanda, esclusivamente in forma telematica , utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma del Ministero
3	La PMI presenta al soggetto finanziatore <ul style="list-style-type: none"> ◆ La domanda di agevolazione ◆ e la correlata richiesta di finanziamento a copertura del programma d'investimento
4	Il soggetto finanziatore <ol style="list-style-type: none"> 1. verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo 2. previa conferma da parte del Ministero della disponibilità delle risorse, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI e nel caso adotta la relativa delibera
5	Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo , con l'indicazione <ul style="list-style-type: none"> ◆ dell'ammontare degli investimenti ammissibili, ◆ delle agevolazioni concedibili ◆ del relativo piano di erogazione, ◆ nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e al relativo soggetto finanziatore.
6	La PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi al provvedimento di concessione sottoscrive l'aumento di capitale
7	Nel caso di domande, per le quali l'erogazione del contributo è disposta dal Ministero in più quote annuali , la PMI conferma annualmente, in via esclusivamente telematica,

⁹ di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80, del 5 aprile 2024,



- ◆ che **non sono intervenute variazioni** dei dati già trasmessi al Ministero nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo,
- ◆ nonché il rispetto degli obblighi previsti dal decreto di concessione delle agevolazioni.

In caso di intervenute variazioni, non comunicate precedentemente al Ministero, per l'attivazione della procedura di pagamento delle quote successive, la PMI provvede prima a comunicare al Ministero la tipologia di variazione

D.3. CHI SONO I BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE?

R.3. Possono beneficiare delle agevolazioni, **le PMI che alla data di presentazione della domanda,**

sono **regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese**, oppure nel Registro delle imprese di **pesca**. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello stato di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo registro delle imprese

sono nel **pieno e libero esercizio dei propri diritti**, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria

non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli **aiuti individuati quali illegali o incompatibili** dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda

non si trovano in condizioni tali da risultare "imprese in difficoltà"¹⁰

Le imprese di cui sopra **devono avere** al momento della presentazione della domanda **la sede legale o una unità locale in Italia¹¹**.

La circolare direttoriale 1115/2024 ha aggiunto i seguenti requisiti, per le imprese:

costituite in forma di società di capitali

non annoverare tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'art 2632 codice civile

impegnate in un processo di capitalizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto Capitalizzazione

¹⁰ così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell'articolo 2 del regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al punto 5 dell'articolo 3 del regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell'articolo 2 del regolamento GBER

¹¹ Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese non residenti nel territorio italiano, con sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea e che alla data di presentazione della domanda non hanno una unità locale in Italia. In tal caso, il possesso dell'unità locale in Italia deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo



D.4. QUALI DEVONO ESSERE LE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO E DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE?

R.4. Esclusivamente per le PMI che possono beneficiare dell'agevolazione cd. "Sabatini capitalizzazione" il processo deve rispettare i seguenti termini e modalità:

- ◆ **la delibera di aumento di capitale sociale**, pena l'improcedibilità della domanda di contributo, **deve presentare le seguenti caratteristiche:**

a)	essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e adottata dalla PMI come "versamento in conto aumento del capitale";
b)	adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo
c)	Non contenere alcuna previsione contraria rispetto all'inscindibilità dell'aumento del capitale;
d)	l'aumento di capitale sociale deve essere in misura non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento;
e)	l'aumento del capitale sociale deve essere correlato a un finanziamento a copertura di un singolo programma d'investimento;
f)	l'aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile
g)	l'aumento di capitale sociale, in caso di PMI oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o oggetto di operazione societaria straordinaria, deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse

D.5. QUAL È L'IMPORTO DELL'AGEVOLAZIONE?

R.5. L'agevolazione è **concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti** il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari a:

5%	micro e piccole imprese
3,575%	medie imprese

Rimane confermata l'**erogazione del contributo** per la capitalizzazione **in un'unica soluzione** per tutte le domande di agevolazione presentate dalle PMI ai soggetti finanziatori nel caso in cui **l'importo del finanziamento deliberato** in favore della PMI **non è superiore a 200.000,00 euro**.

D.6. QUALI SONO LE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE?

R.6 La **domanda di agevolazione deve essere**

1. **compilata dall'impresa** in formato elettronico, unitamente alla documentazione indicata,
2. **inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC)** agli indirizzi dei soggetti finanziatori aderenti alla convenzione.¹².

¹² L'elenco dei soggetti finanziatori aderenti alla convenzione, di volta in volta aggiornato, è pubblicato nel sito internet del Ministero: www.mise.gov.it



La domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui [all'allegato n. 1 Bis](#) deve essere **sottoscritta**, a pena di improcedibilità, **dal legale rappresentante dell'impresa proponente** o da un suo procuratore, mediante firma digitale.

La data di apposizione della **firma digitale** sul modulo di domanda **deve essere precedente o contestuale alla data della PEC** che certifica la trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni ai soggetti finanziatori pena l'improcedibilità della stessa.

Alla domanda di agevolazione deve **essere allegata la seguente documentazione**:

nel caso in cui l'impresa sia associata/collegata	Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali
nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro	le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica

La **domanda di agevolazione** deve essere **compilata**, pena l'improcedibilità della stessa, **in via esclusivamente telematica** attraverso la procedura disponibile nella sezione ["COMPILAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE"](#) disponibile nella piattaforma.

Ad avvenuta compilazione della domanda mediante la predetta procedura, sarà disponibile il **Codice Unico di Progetto – CUP** associato all'istanza in questione da riportare nelle fatture elettroniche.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy



Beni Strumentali – Nuova Sabatini

ACCESSO IMPRESE

Accedi alla piattaforma della Nuova Sabatini per compilare una nuova domanda di contributo e gestire le domande già presentate

A partire dall'1 gennaio 2023 è necessario utilizzare le credenziali SPID per accedere alla piattaforma "Beni Strumentali – Nuova Sabatini" riservata alle imprese. Se la tua azienda dispone già di username e password forniti dal Ministero, [clicca qui](#) per effettuare il primo accesso.

[Effettua l'accesso](#)



Il **mancato utilizzo dei predetti schemi** o l'**invio con modalità diverse** da quelle indicate costituiscono motivo di **non procedibilità della domanda**.

A seguito della trasmissione della domanda di agevolazione al soggetto finanziatore a mezzo PEC, **l'istanza non potrà essere modificata dal soggetto richiedente**, se non limitatamente alle informazioni oggetto di specifica richiesta di integrazioni da parte del soggetto finanziatore, pena l'improcedibilità della stessa.

ALLEGATI UTILI

[Circolare](#)



QR code per accesso allo storico delle [circolari](#).



[Allegato 1 Bis -FACSIMILE Modulo di domanda – Nuova Sabatini Capitalizzazione](#)

[Allegato 2 Bis- FACSIMILE Modulo RU – Nuova Sabatini Capitalizzazione](#)

[Allegato 5 - FACSIMILE DSAN di avvenuto versamento dell'aumento di capitale sociale nei termini e nelle modalità previste dall'articolo 5, comma 7, del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43- Nuova Sabatini Capitalizzazione](#)

[Allegato A - Oneri Informativi](#)



PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 320231 del 31 luglio 2024](#)

Comunicazione all'anagrafe tributaria di **dati e di notizie** relativi alle **domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento**, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti **navi, galleggianti ed unità da diporto**, o quote di essi, di cui all'articolo 6, primo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605.

[Provvedimento 313945 del 26 luglio 2024](#)

Criteri e modalità applicative dell'addebito in conto con scadenze future di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, previsto per **i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme** cui si applica l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 17/E del 29 luglio 2024](#)

Regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti **non residenti**.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 43/E del 30 luglio 2024](#)

Istituzione delle **causali contributo** per il versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali** di pertinenza dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura - **Gestione Separata Agrotecnici**.

[Risoluzione 42/E del 30 luglio 2024](#)

Istituzione dei **codici tributo** per il versamento, tramite il modello "F24 Accise", **dell'indennità di mora e degli interessi sul ritardato pagamento**



dell'imposta di consumo sui prodotti diversi dal tabacco che contengono nicotina di cui all'articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana** dalla **n. 161 del 22.07.2024** alla **n. 167 del 01.08.2024** consultabili direttamente sul sito dell' Agenzia delle Entrate ai seguenti link:

- ◆ [Risposte alle istanze di interpello di LUGLIO 2024](#)
 - ◆ [Risposte alle istanze di interpello di AGOSTO 2024](#)
-



LO SCADENZARIO DAL 02.08.2024 AL 31.08.2024

PROROGA DI FERRAGOSTO

Tutti gli **adempimenti ed i versamenti** fiscali **da effettuare con modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno**, beneficiano della c.d. "Proroga di ferragosto", e **possono essere** effettuati **entro il giorno 20 dello stesso mese**, senza alcuna maggiorazione.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI – PROROGA SOGGETTI ISA

Il decreto correttivo delle scadenze e del CPB concordato preventivo biennale, approvato in via definitiva il 26 luglio e **in attesa di pubblicazione**, ha previsto che i **soggetti ISA e i contribuenti forfettari e minimi**, potranno **effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA) entro il 30 agosto** con la **maggiorazione dello 0,40%**.

Martedì **20 agosto 2024**

I **contribuenti** tenuti ad effettuare i **versamenti** risultanti dalle **dichiarazioni dei redditi annuali** delle **persone fisiche**, delle **società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap** (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) e i **soggetti IRES** che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che **hanno scelto il pagamento rateale** effettuando il **primo versamento entro il 1° luglio 2024** (il 30 giugno 2024 cade di domenica), **devono versare la 3° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,50%**.

Per i soggetti che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 ed effettuato il primo versamento entro **il 31 luglio**, si tratta della **2° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,18%**. In questo caso l'importo da rateizzare doveva essere preventivamente maggiorato dello 0,40%, ad esclusione dei soggetti ISA e forfettari (secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 13/2024).

Martedì **20 agosto 2024**

I **soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento



idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**.

Martedì 20 agosto 2024

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Martedì 20 agosto 2024

I **contribuenti Iva mensili** devono versare **l'IVA** dovuta **per il mese di luglio** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di giugno), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Martedì 20 agosto 2024

I **soggetti passivi che facilitano**, tramite **l'uso di un'interfaccia elettronica** quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono **provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al mese di luglio, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Martedì 20 agosto 2024

I **contribuenti Iva trimestrali** devono provvedere al **versamento dell'IVA** dovuta per il **2° trimestre**, (per i contribuenti trimestrali **per opzione** con la maggiorazione dell'**1%** ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72). Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato

Martedì 20 agosto 2024

Le **associazioni sportive dilettantistiche**, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la **liquidazione e il versamento dell'Iva** relativa al **secondo trimestre 2024**.

Martedì 20 agosto 2024

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia



delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

Martedì **20 agosto 2024**

I **Contribuenti IVA** che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2023** relativo al **periodo d'imposta 2023** risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2024** (18 marzo in quanto il 16 cade di sabato), devono versare la **6° rata** maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile (per la presente rata, 1,65%), tramite modello F24 con modalità telematiche.

Per coloro che hanno effettuato il primo versamento **entro il 31 luglio 2024** (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001), devono versare la **2° rata** del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, **maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e la data di versamento**, a titolo di interesse corrispettivo, e **maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile**.

Martedì **20 agosto 2024**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Martedì **20 agosto 2024**

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.



L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Martedì **20 agosto 2024**

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **luglio 2024** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Martedì **20 agosto 2024**

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **luglio** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Martedì **20 agosto 2024**

I **Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese di luglio** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Martedì **20 agosto 2024**

I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Martedì **20 agosto 2024**

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di **luglio**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche,

Martedì **20 agosto 2024**

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita** stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o**



	<p>maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.</p>
<p>Lunedì 26 agosto 2024</p>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater), <p>relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio, per i soggetti Iva con obbligo mensile.</p>
<p>Venerdì 30 agosto 2024</p>	<p>I contribuenti IVA, soggetti ISA che usufruiscono della proroga, che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2024 e hanno scelto di pagare il saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2023 avvalendosi della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30 agosto 2024, devono versare in unica soluzione o come 1° rata il saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale senza applicazione degli interessi, tramite modello F24 con modalità telematiche (ricordiamo che l'intero importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e la data di versamento a titolo di interesse corrispettivo).</p>
<p>Venerdì 30 agosto 2024</p>	<p>I Soggetti ISA che usufruiscono della proroga tenuti ad effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (mod. REDDITI / IRAP / IVA), possono effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento in unica soluzione o come 1° rata, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40%, senza applicazione degli interessi.</p>
<p>Sabato 31 agosto 2024</p>	<p>Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.</p> <p>La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a</p>





distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

